

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 26 (VENTISEI) del mese di MAGGIO dell' anno 2003 (DUEMILATRE) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BARBIERI MARCO | - Assessore |
| 4) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 5) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 6) BORGHI GIANLUCA | - Assessore |
| 7) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 8) CAMPAGNOLI ARMANDO | - Assessore |
| 9) PASI GUIDO | - Assessore |
| 10) PERI ALFREDO | - Assessore |
| 11) RIVOLA PIER ANTONIO | - Assessore |
| 12) TAMPIERI GUIDO | - Assessore |
| 13) VANDELLI LUCIANO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE. REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.

COD.DOCUMENTO SOC/03/15670

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e valorizzazione dell'associazionismo)";

Premesso che essa in particolare:

- abroga L.R. 7 marzo 1995, n. 10 e successive modifiche, ai sensi di cui erano stati istituiti l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo (art. 21, comma 1);
- istituisce il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla L.R. 10/95 (art. 4);
- prevede la possibilità per i Comuni di istituire i registri comunali delle associazioni di promozione sociale (art. 5);

Considerato che la suddetta legge prevede che entro 60 dalla sua entrata in vigore la Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale:

- stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione del registro regionale (art. 6, comma 1);
- stabilisce i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri provinciali e comunali (art. 6, comma 2);

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione agli articoli 6, commi 1 e 2 e all'art. 22, comma 3 della L.R. 34/2002 onde consentire l'effettivo avvio della gestione della legge stessa garantendo una continuità rispetto alla precedente gestione;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali, dr. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali Immigrazione Progetto giovani Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di adottare la Direttiva inerente "Modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione dei registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale", allegata quale parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE:
MODALITA' PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE.
REGISTRI PROVINCIALI E COMUNALI DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE: CRITERI MINIMI DI UNIFORMITA' DELLE
PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE**

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34, di seguito chiamata legge, recante "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995 n. 10".

Essa dunque definisce:

1. relativamente al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (di seguito chiamato registro regionale) i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;
2. relativamente ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale e, se istituiti, dei registri comunali delle associazioni di promozione sociale (di seguito denominati registri provinciali e registri comunali) i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché Province e Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

Il registro regionale e i registri provinciali sono stati istituiti dall'art. 4, comma 1 della legge ed hanno sostituito rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali dell'associazionismo di cui all'abrogata L.R. 10/95.

L'art. 5, comma 1 della legge prevede per i Comuni la possibilità di prevedere l'istituzione dei registri comunali.

2. Soggetti iscrivibili

I soggetti iscrivibili ai registri sono le associazioni di promozione sociale che hanno sede legale ed operano nel

territorio della Regione, salvo i soggetti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge¹.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le persone giuridiche con le caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della legge (che devono sussistere sia formalmente che effettivamente). Più precisamente:

- **forma giuridica:** associazioni riconosciute e non riconosciute dotate di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale costituite con atto scritto e dotate di uno statuto che preveda espressamente i requisiti di cui all'art. 3 della legge.

Ai fini dell'applicazione di questa direttiva, la scrittura privata, che deve riportare la data certa² di costituzione, è la forma minima del contratto di associazione (atto costitutivo e statuto). Ogni variazione statutaria deve avere la stessa forma dello statuto e, per essere sussistente e opponibile ai terzi ai fini dell'applicazione della legge e della presente direttiva, deve essere comunicata all'Ente iscrivente entro breve termine dalla sua formalizzazione. La mancata comunicazione di una variazione statutaria può comportare la cancellazione.

- **fini dell'associazione:** perseguimento di finalità di utilità sociale indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 2, comma 1 della legge.

¹ *Partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati e le associazioni che pongono direttamente o indirettamente (ad es. mediante una quota associativa elevata) limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non strettamente funzionale al perseguimento de fine di p.s., associazioni che prevedono il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa o che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.*

² *La "data certa" del contratto associativo (o di una sua variazione) può risultare dallo stesso (attribuita dai fondatori o da qualunque pubblico funzionario deputato a ciò) o da qualsiasi altro documento atto a provarla (es. la registrazione all'Ufficio del Registro).*

Il perseguimento di scopi lucrativi è assolutamente vietato anche nelle forme differite o indirette e assume una connotazione più ampia rispetto a quella tradizionale consistente nel divieto di ripartire gli utili tra i soci e nei conseguenti obblighi di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali e di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale.

- **attività dell'associazione:** il perseguimento di finalità di promozione sociale deve essere realizzato attraverso un'attività tesa alla realizzazione di interessi a valenza collettiva, intesi come valori in cui si può identificare al tempo stesso tutta la collettività sociale ed ogni suo singolo componente.

L'attività deve essere svolta in modo continuativo³, rivolta agli associati e a terzi, svolta in modo prevalente in forma gratuita dagli associati. L'associazione può avvalersi, anche ricorrendo ai propri soci, di personale retribuito (autonomo o dipendente) in casi di "particolare necessità".

- **statuto:** deve prevedere espressamente i requisiti indicati all'articolo 3 della legge. In particolare dalla normativa interna deve risultare la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione.

A tal fine valgono i principi che seguono.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci (che possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

L'organo che statutariamente rappresenta la base associativa è il soggetto sovrano in quanto esprime al tempo stesso la volontà dei soci e della stessa associazione. In essa ogni socio ha diritto al voto attivo e passivo e vale il principio maggioritario; ad essa sono attribuite le decisioni più rilevanti quali deliberazione dei bilanci, programmazione delle attività, elezione delle cariche associative (non sono ammessi meccanismi di cooptazione), modifiche statutarie, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

³ *Non sono quindi iscrivibili i comitati.*

residuo⁴.

Per quanto riguarda la democraticità dell'ordinamento interno va precisato che la deroga prevista dall'art. 3, comma 1, lett. f) della legge è consentita esclusivamente per le associazioni aventi rilevanza regionale di cui all'art. 4, comma 3 della legge.

3. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

Competente della tenuta e della gestione del Registro regionale è la Presidenza della Giunta regionale tramite l'Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale. - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari.

Ad esso sono iscrivibili le associazioni di cui al precedente punto 2 ("soggetti iscrivibili"), formalmente costituiti, effettivamente operanti da almeno un anno ed aventi rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge.

3a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, formulata secondo il modello Allegato A ed in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente, è indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:

Regione Emilia-Romagna - Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto giovani. Cooperazione internazionale. - Servizio Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'associazione e precisamente:

1a) per le associazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

⁴ Valgono comunque le norme previste in materia dal codice civile.

1b) per le associazioni costituite con atto notarile , copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;

1c) per le associazioni costituite con scrittura privata copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 15 giorni dalla formalizzazione.

Le sezioni locali di associazioni nazionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o statuto nazionale in cui tale autonomia risulti dichiarata.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione che evidenzi tra l'altro:

3a) i fini di promozione sociale dell'associazione e l'attività attraverso cui intende perseguirli;

3b) l'assenza di perseguimento di fini di lucro anche in forme indirette o differite;

3c) almeno un anno di attività effettiva;

3d) la rilevanza regionale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge;

4) la scheda riassuntiva come da modello Allegato B.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione; le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui alla L. n. 15/68 e successive modificazioni.

La Regione individua il responsabile del procedimento con atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale.

La Regione verifica il possesso dei requisiti di cui agli

artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 3 della legge e può chiedere in merito pareri e dati conoscitivi utili.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Direttore alla Sanità e Politiche sociali.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'associazione richiedente alla Provincia e al Comune ove l'associazione ha sede, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale regionale.

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Direttore alla Sanità e Politiche sociali e comunicato all'associazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;⁵
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

3c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

⁵ *Ciò a seguito dell'attività di controllo (art. 17) , di revisione dei Registri o di qualunque altra circostanza.*

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006.

A tal fine le associazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente trasmettono, entro il 30 giugno, dichiarazione a firma del legale rappresentante, attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

4. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili")⁶, formalmente costituite, svolgenti attività effettiva da almeno un anno e non aventi rilevanza regionale ai sensi dei commi 3 e 4 della legge, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

4a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità. Il parere del Comune è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine le Province prescindono dal parere.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

⁶ Per l'iscrizione ai registri provinciali un'associazione, anche se si presenta quale sezione locale di associazione iscritta sul registro regionale o nazionale di cui alla legge 383/00, deve comunque presentare la domanda ed essere sottoposta all'istruttoria prevista dalla presente direttiva.

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- c) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno:
 - d1) fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire;
 - d2) almeno un anno di attività effettiva.

Le sezioni locali di associazioni nazionali e regionali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale e regionale o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

4b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'associazione interessata ed al Comune ove essa ha sede.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo

e/o dello statuto.

Avverso i provvedimenti di cancellazione sono esperibili i ricorsi di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

4c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, commi 1, 3 e 4 della legge, la revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni provinciali, che daranno comunicazione dell'esito alla Regione.

5. Registri comunali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione la revisione

Ai sensi e per gli effetti di all'art. 5 della legge, ciascun Comune può prevedere l'istituzione del Registro comunale su cui provvederà ad iscrivere le associazioni con le caratteristiche di cui al punto 2 della presente direttiva ("soggetti iscrivibili"):

- d'ufficio quelle che, iscritte nei registri regionale o provinciali hanno sede nel territorio comunale o vi operano continuamente dal almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione e alle Province che metteranno a sua disposizione la documentazione e le informazioni utili a tal fine.
- su richiesta le associazioni che non essendo iscritte in detti registri hanno sede nel territorio comunale.

I registri comunali sono tenuti e gestiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

5a) Registri comunali: iscrizione

La domanda, in regola secondo la normativa in materia di bollo, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto

- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative
- relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risulti almeno i fini di promozione sociale dell'associazione e modalità attraverso cui si intendono perseguire.

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi , con atto del dirigente competente, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuale documentazione integrativa.

Entro trenta giorni dall'assunzione il Comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla Provincia competente e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia delle schede Allegato B relative ai dati riassuntivi delle associazioni iscritte.

Le associazioni iscritte unicamente ai registri comunali acquisiscono titolo ad accedere ai soli benefici di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge.

5b) Registri comunali: cancellazione

La cancellazione dal registro comunale è disposta con atto motivato e comunicato entro trenta giorni dall'assunzione all'associazione cancellata e alla Provincia.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa associazione iscritta
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie.
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

5c) Registri comunali: revisione

I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione. La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dall'anno 2006 con modalità che verranno disposte dalle competenti amministrazioni comunali, che daranno comunicazione dell'esito alla Provincia. Ciascuna provvederà a trasmettere alla Regione gli esiti delle revisioni dei registri comunali ricevuti dai Comuni del suo territorio.

ALLEGATO A

(fac-simile di domanda per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale da redigersi in carta bollata o regolarizzata mediante l'apposizione di marca da bollo)

Al signor Presidente
della Regione Emilia Romagna c/o
Assessorato alle Politiche sociali
Immigrazione Progetto giovani
Cooperazione internazionale
V.le A. Moro 21
40127 Bologna

Il sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____ e residente a
_____ in qualità di legale rappresentante
dell'associazione _____ (*indicare nome esteso
oltre all'eventuale acronimo*)
avente sede in p.zza/via _____, Comune di
_____, Provincia di _____

chiede

che la stessa sia iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34.

A tal fine allega alla presente istanza:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa;
2. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. relazione dettagliata sull'attività svolta;
4. scheda dati (vedi modello allegato B);
5. documentazione dell'organo centrale competente che attesti l'autonomia della sezione stessa nell'ambito dell'organizzazione regionale o statuto nazionale che dichiari tale autonomia (*solo per le sezioni locali di associazioni nazionali*).

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la normativa statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni rivolgersi a (*indicare nominativo
e recapito telefonico di un referente*)

Data

Il Presidente
(o il legale rappresentante)

ALLEGATO B

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

SCHEDA RIASSUNTIVA DATI

Denominazione dell'associazione _____
(per esteso compresa eventuale acronimo)
p.zza/via _____, Comune di _____,
Provincia di _____, Tel. _____, Fax
_____, E-mail _____
Presidente o legale rappresentante _____
Data di costituzione formale dell'associazione _____
Anno inizio attività effettiva _____

Natura giuridica:

associazione con personalità giuridica | _ |
associazione senza personalità giuridica | _ |

Forma di costituzione:

associazione costituita con scrittura privata | _ |
associazione costituita con scrittura privata registrata | _ |
associazione costituita con atto notarile | _ |
sezione locale di associazione nazionale
(specificare quale) _____ | _ |

Eventuali strutture gestite (numero e tipologia) _____

Descrizione attività svolta: _____

Tot. Aderenti all'associazione: persone fisiche n. _____
Associazioni n. _____

Aderenti che svolgono attività effettiva n. _____
Eventuale personale dipendente n. _____
Eventuali lavoratori autonomi n. _____

Data

Il Presidente
(o il legale rappresentante)